

IL TRIBUNALE DI VERONA,

nella sottoindicata composizione collegiale:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1) dott. Fernando Platania | Presidente   |
| 2) dott. Francesco Fontana | Giudice rel. |
| 3) dott.ssa Silvia Rizzuto | Giudice      |

a scioglimento della riserva nel procedimento per reclamo avverso l'ordinanza 22.6.2013 con la quale è stata sospesa l'esecuzione per rilascio, osserva e dispone quanto segue.

Nel caso di specie la sentenza azionata in via esecutiva ex art. 612 Cpc, dopo avere accertato la sussistenza di una situazione di comunione tra i soggetti, ha condannato i consorti Z. [REDACTED] a consegnare ai consorti B. [REDACTED] / Coltri le chiavi di apertura del cancello.

Ritiene questo Tribunale del reclamo – in aderenza, in questo caso sì, alla motivazione del giudice reclamato – che vada operata una distinzione, all'interno dei singoli capi di sentenza, tra nesso sinallagmatico (tra statuizione costitutiva e pronuncia condannatoria) e rapporto di mera dipendenza, come ampiamente e condivisibilmente argomentato da Cassazione S.U. 22.2.2010 nr. 4059 e, successivamente, da Cassazione sez. I 29.7.2011 nr. 16737 e da Cassazione sez. III 19.7.2012 nr. 12466.

L'indubbia constatazione che la realtà sostanziale fatta oggetto di una pronuncia costitutiva risulterà definitivamente accertata (e, quindi, non più modificabile ai sensi dell'art. 2908 Cc) solo a giudicato intervenuto, non determina tuttavia l'ulteriore (ed inaccettabile) conseguenza che – sino

all'indicato momento (giudicato) – alla decisione in argomento non possa essere ricollegato effetto alcuno.

In altre parole, mutuando una terminologia utilizzata nel diritto sostanziale delle obbligazioni e dei contratti, laddove sussista un rapporto di reciproca giustificazione causale (appunto sinallagmatico) tra le statuizioni in argomento (costitutive e condannatorie) non è possibile scindere i due momenti e consentire una esecuzione prima del formarsi del giudicato; qualora invece non sussista tale legame, ravvisandosi una ipotesi di mera dipendenza materiale, la suddetta separazione di piani è consentita.

Esemplificazione della prima ipotesi (rapporto di sinallagmaticità) è rappresentato dal pagamento del prezzo rispetto alla pronuncia costitutiva che tiene luogo del contratto ai sensi dell'art. 2932 Cc: non essendo ipotizzabile un pagamento del corrispettivo non accompagnato dal trasferimento del diritto sul bene (così come il suo aspetto reciproco), non risulta possibile azionare in via esecutiva la sentenza nel capo che prevede il pagamento della somma da dare a corrispettivo dell'acquisto del diritto prima del suo passaggio in giudicato, in quanto – come detto – solo in questo momento le due contrapposte obbligazioni risultano definitive ed incontrovertibili.

Rappresentazioni della seconda ipotesi (relazione di mera dipendenza) sono - ad esempio - il pagamento delle spese processuali rispetto all'accertamento (positivo o negativo) del diritto azionato in via giudiziaria, la condanna alla restituzione di somme ricevute con atti solutori dichiarati inefficaci ai sensi degli artt. 2901 Cc, 66 e 67 Legge Fallimentare (Cassazione 16737/11; Cassazione 12466/12), la condanna

alla restituzione del bene locato conseguente alla risoluzione del contratto di locazione (Cassazione 16737/11; Cassazione 12466/12), la condanna al rilascio implicita nella sentenza costitutiva di servitù di passaggio ex artt. 1051 e 1052 Cc.

Il caso di specie (ordine di consegna di chiavi di cancello per accedere ad un immobile accertato come di proprietà comune) ben può consentire una scissione tra il momento (differito) dell'accertamento definitivo del diritto di proprietà e quello (immediato) dell'accessibilità al fondo: consentire la seconda in mancanza della prima attribuisce il giusto significato ed importanza al giudizio di primo grado (la cui sentenza conclusiva è ben qualificata dall'art. 282 cc come "provvisoriamente esecutiva"), non determina alcuna irreversibilità di situazioni (è pur sempre possibile, a seguito di una eventuale differente pronuncia da parte del giudice d'appello la reintegrazione dell'originario proprietario nella disponibilità del bene), si inquadra nell'ordinamento codicistico che ben conosce situazioni (regolamentate) di scissione tra situazione di diritto e posizione di mero fatto (azioni di reintegra nel possesso).

Difetta proprio – ad avviso di questo Tribunale – il riconosciuto (dal Giudice qui reclamato) nesso sinallagmatico tra i due pronunciati accertativo e di condanna, ben potendo coesistere una situazione non definitiva (e quindi differita nel tempo) di accertamento della titolarità del diritto ed una parimenti non definitiva (ma attuale nella sua realizzazione pratica) di pratica attuazione del capo condannatorio.

Le esposte considerazioni inducono questo Tribunale, in accoglimento del proposto reclamo sul punto, a revocare l'ordinanza di sospensione

dell'esecuzione.

Ulteriori domande – quali quelle di rigetto della proposta opposizione (nell'ambito della quale è stata emessa l'ordinanza reclamata) – non risultano ammissibili nella presente sede procedimentale, limitata alla cognizione sull'ordinanza fatta oggetto di impugnazione

Le spese di causa, stante lo stato della giurisprudenza sulla questione concernente i limiti di applicabilità dell'art. 282 Cpc, vanno compensate.

P. Q. M.

A) revoca l'ordinanza di sospensione reclamata;

B) dichiara l'inammissibilità delle ulteriori domande formulate dal reclamante;


C) compensa le spese del presente procedimento di reclamo.

Si comunichi.

Verona,

R. XI. 2a3

IL PRESIDENTE



Depositato in cancelleria

Oggi

25 NOV. 2014



Il Cancelliere

